

COMUNE DI BORGOLAVEZZARO
Provincia di Novara

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28.09.2011, esecutiva in data 17.10.2011
- Pubblicato per quindici giorni consecutivi dal 24.10.2011 al 08.11.2011
- Entrato in vigore il 09.11.2011

INDICE

Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità	<i>pag. 4</i>
Art. 2 - Ambito di applicazione	<i>pag. 4</i>
Art. 3 - Accertamento delle violazioni	<i>pag. 4</i>
Art. 4 - Sanzioni	<i>pag. 4</i>

Titolo II: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5 - Fruibilità degli spazi ed aree pubbliche	<i>pag. 5</i>
Art. 6 - Luminarie	<i>pag. 5</i>
Art. 7 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari	<i>pag. 5</i>
Art. 8 - Infissione di pali ed altri oggetti	<i>pag. 5</i>
Art. 9 - Divieto di giochi	<i>pag. 6</i>
Art. 10 - Artisti di strada	<i>pag. 6</i>
Art. 11 - Oggetti mobili	<i>pag. 6</i>

Titolo III: NETTEZZA E DECORO DELL'ABITATO

Art. 12 - Disposizioni di carattere generale	<i>pag. 7</i>
Art. 13 - Pulizia dei portici, cortili, scale, orti e giardini degli edifici	<i>pag. 7</i>
Art. 14 - Manutenzione degli edifici privati	<i>pag. 7</i>
Art. 15 - Collocamento antenne paraboliche ed altri infissi	<i>pag. 8</i>
Art. 16 - Esposizione di panni ed oggetti particolari	<i>pag. 8</i>
Art. 17 - Rimozione di immondizie domestiche	<i>pag. 8</i>
Art. 18 - Operazioni apportanti polvere	<i>pag. 8</i>
Art. 19 - Sgombero neve e rimozione ghiaccio	<i>pag. 9</i>
Art. 20 - Lavaggio e riparazione di veicoli ed autoveicoli	<i>pag. 9</i>
Art. 21 - Pulizia del suolo pubblico	<i>pag. 9</i>
Art. 22 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali	<i>pag. 9</i>
Art. 23 - Pulizia e mantenimento di terreni e pertinenze	<i>pag. 10</i>
Art. 24 - Pulizia fossati	<i>pag. 10</i>
Art. 25 - Rami e siepi	<i>pag. 10</i>

Titolo IV: TUTELA AMBIENTALE E QUIETE PUBBLICA

Art. 26 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri	<i>pag. 11</i>
Art. 27 - Trasporto di letame	<i>pag. 11</i>
Art. 28 - Concimazione di orti e giardini	<i>pag. 11</i>
Art. 29 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto ...	<i>pag. 11</i>
Art. 30 - Accensioni di fuochi	<i>pag. 11</i>
Art. 31 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili	<i>pag. 12</i>
Art. 32 - Atti contrari alla quiete pubblica	<i>pag. 12</i>
Art. 33 - Strumenti musicali, radio, juke-box ed avventori di pubblici esercizi	<i>pag. 12</i>
Art. 34 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali	<i>pag. 12</i>
Art. 35 - Funzionamento di apparecchi in case di abitazione	<i>pag. 12</i>
Art. 36 - Esercizio di arti e mestieri nelle abitazioni ed allarmi acustici	<i>pag. 13</i>
Art. 37 - Attività produttive rumorose	<i>pag. 13</i>
Art. 38 - Cantieri edili e lavori edili nelle private abitazioni	<i>pag. 14</i>

Art. 39 - Uso dei “cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine” per allontanare i volatili	pag. 14
Art. 40 - Emissione sonore da veicoli a motore	pag. 14

Titolo V: ANIMALI DA AFFEZIONE

Capo I – Norme per il possesso, l'accalappiamento, la prevenzione del randagismo e della salute

Art. 41 - Detenzione di animali nel centro abitato	pag. 15
Art. 42 - Animali incomodi al pubblico transito o pericolosi	pag. 15
Art. 43 - Animali liberi	pag. 15
Art. 44 - Registrazione dei cani	pag. 15
Art. 45 - Obblighi dei proprietari	pag. 15
Art. 46 - Cani vaganti	pag. 16
Art. 47 - Rifugi per cani	pag. 16
Art. 48 - Cani morsicatori e soggetti morsiati	pag. 16
Art. 49 - Casi di rabbia	pag. 17

Capo II – Norme contro il maltrattamento animale

Art. 50 - Benessere degli animali e responsabilità del detentore	pag. 18
Art. 51 - Divieto di giochi con animali	pag. 18
Art. 52 - Popolazione felina	pag. 18
Art. 53 - Animali in cattività	pag. 18
Art. 54 - Sanzioni relative al Capo II	pag. 18

Capo III – Doveri dei proprietari di animali da affezione

Art. 55 - Norme di comportamento	pag. 19
Art. 56 – Divieti relativi alle deiezioni canine	pag. 19

Titolo VI: ORDINE PUBBLICO, DECORO, MORALITA'

Art. 57 - Atti vietati sul suolo pubblico e luoghi pubblici	pag. 20
Art. 58 - Atti vietati nelle aree verdi	pag. 20
Art. 59 - Divieto di campeggio libero	pag. 21
Art. 60 - Carovane di nomadi e girovaghi	pag. 21
Art. 61 - Fontanelle pubbliche	pag. 21
Art. 62 - Edifici pubblici e privati ed impianti di pubblico interesse	pag. 21
Art. 63 - Manifesti, scritte, disegni e stampati	pag. 21
Art. 64 - Contrassegni del Comune	pag. 22
Art. 65 - Decenza pubblica e personale	pag. 22
Art. 66 - Accattonaggio	pag. 22

Titolo VII: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 67 - Abrogazioni di norme	pag. 23
Art. 68 - Entrata in vigore	pag. 23

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Ha per oggetto inoltre la disciplina della Polizia Urbana intesa non solo come attività di prevenzione, ma anche come attività diretta all'attuazione ed all'osservanza da parte dei singoli Cittadini delle leggi e dei regolamenti emessi dallo Stato e da altri Enti, nell'interesse superiore dell'ordine, della sicurezza generale e della convivenza sociale.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento ha validità in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.

Art. 3 - Accertamento delle violazioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.
3. Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

Art. 4 - Sanzioni

1. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della Legge 24/11/1981 n°689 e s.m.i., l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.
2. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che, oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione nel verbale di accertamento e contestazione della violazione.
3. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o della sua notificazione.
4. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo, in applicazione e nei termini di cui al comma 3), si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

TITOLO II

SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5 – Fruibilità degli spazi ed aree pubbliche

1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 2 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
2. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità e non autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
3. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di € **300,00** e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 6 –Luminarie

1. E' soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ai sensi dell'art.110 del Regolamento del T.U.L.L.P.S., da richiedersi almeno 30 giorni prima, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,50 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.
5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nel precedente comma.
6. Le violazioni di cui ai precedenti commi 1) 2) 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa pecuniaria di € **250,00** e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 7 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. E' soggetta a preventiva autorizzazione del Comune da richiedersi almeno 30 giorni prima e previo consenso della proprietà, la collocazione nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.
3. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria di € **250,00** e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 8 – Infissioni di pali ed altri oggetti

1. E' vietato infiggere pali od altri oggetti o comunque alterare in qualsiasi modo il suolo pubblico o la pavimentazione stradale, salvo particolare concessione rilasciata in forma scritta dal Responsabile del Settore competente.

2. I concessionari sono obbligati a procedere, immediatamente dopo la cessazione dell'occupazione, al ripristino del piano o della pavimentazione stradale a loro cura e spese; in caso di ritardo od omissione l'Amministrazione Comunale provvederà in merito, a spese dei medesimi, senza pregiudizio della penalità per la contravvenzione.

3. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 500,00**.

Art. 9 – Divieto di giochi

1. Sul suolo pubblico adibito al transito pedonale e veicolare, nonché sulle piazze od altre aree destinate a giardini pubblici, è vietato giocare con oggetti o animali o, salvo quanto previsto dal Codice della Strada, compiere attività sportive o manifestazioni non autorizzate che possano comunque recare intralcio alla circolazione, molestia alle persone e danni alle aree stesse.

2. E' vietato altresì sulla carreggiata l'uso di pattini, tavole o altri acceleratori di andatura che possano creare pericolo per gli utenti.

3. La violazione alle disposizioni del 1° comma del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 200,00** e con la sanzione accessoria di interrompere immediatamente l'attività oltre al pagamento dei danni causati., previo puntuale rendicontazione dell'Ente.

4. La violazione alle disposizioni del 2° comma è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art.190 del Codice della Strada.

Art. 10 - Artisti di strada

1. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto dell'art.33 del presente Regolamento e delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.

2. L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono disciplinate dalle norme regolamentari.

Art. 11 - Oggetti mobili

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.

3. La collocazione di vasi o fioriere su suolo pubblico, prospicienti gli edifici di proprietà, dovrà essere preventivamente valutata e autorizzata dall'Ufficio Comunale competente.

4. La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 200,00** e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

5. La violazione di cui ai commi 2) e 3) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 50,00** e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO III

NETTEZZA E DECORO DELL'ABITATO

Art. 12 – Disposizioni di carattere generale

1. Tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico, i luoghi soggetti a servitù di pubblico passaggio o comunque in vista al pubblico, devono essere costantemente tenute pulite e sgombre da qualsiasi materiale.
2. A tale scopo è pertanto vietato imbrattare o lordare il suolo pubblico, gettarvi, depositarvi o lasciarvi cadere o colare, in qualsiasi ora del giorno e della notte, immondizia, acqua, rottami, animali morti, avanzi di verdura e frutta in genere, carta o piccoli oggetti, mozziconi di sigarette o qualsiasi altro rifiuto o sostanza solida o liquida che ingombri, occupi o lordi il suolo pubblico o ne infastidisca o danneggi gli utenti.
3. La violazione alle disposizioni di cui sopra comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 150,00** e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Se l'ingombro è tale da costituire "discarica" si applicano le disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006 n°152.

Art.13 – Pulizia dei portici, cortili, scale, orti e giardini degli edifici

1. Negli edifici di ogni genere, nei cortili, portici ed anche negli orti e giardini è vietato gettare o ammassare immondizie ed altre materie indicate nel comma 2) del precedente art.12.
2. I portici, cortili, le scale, gli anditi, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici devono essere mantenuti in stato di perfetta pulizia a cura dei proprietari e degli inquilini.
3. Le dette pertinenze degli edifici devono altresì essere mantenute sgombre da ogni materiale che ne impedisca il normale uso o sia causa di disturbo o molestia agli abitanti.
4. E' consentita la temporanea occupazione degli ingressi, portici e cortili suddetti soltanto in occasione di lavori di restauro o manutenzione degli edifici o per il carico/scarico di mobilio e suppellettili in caso di traslochi e simili e comunque sempre fatte salve le disposizioni dei regolamenti condominiali.
5. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 150,00** oltre alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 14 - Manutenzione degli edifici privati

1. I proprietari degli edifici privati sono obbligati a mantenere in buono stato di conservazione le facciate esterne, le porte, le persiane, le inferriate, i davanzali delle finestre, i graticolati delle cantine, i serramenti, l'androne e le scale delle case, nonché le porte, le serrande, le vetrine, i cartelli ed ogni altro infisso prospiciente l'esterno dei negozi, esercizi pubblici e simili.
2. Dovranno altresì essere mantenute in buono stato le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.
3. I proprietari dei fabbricati hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinteggiatura delle facciate esterne dei rispettivi fabbricati e degli infissi ogniqualvolta che dette opere si rendano necessarie per l'estetica ed il decoro, o a richiesta dell'Autorità Comunale, con l'osservanza delle norme contenute nel vigente regolamento edilizio comunale.
4. Essi hanno inoltre l'obbligo di estirpare l'erba lungo tutta la fronte dei rispettivi fabbricati e dei muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede e per il tratto di almeno un metro.
5. La violazione alle disposizioni di cui ai commi 1) 2) e 3) del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 200,00** e con la sanzione accessoria dell'obbligo dei lavori.
6. La violazione alle disposizioni di cui al comma 4) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 50,00**.
7. Nel caso di edifici fatiscenti ed in avanzato stato di degrado, la proprietà dovrà provvedere a schermare l'edificio entro 30 giorni dall'invito emesso dal Settore competente. In caso di inottemperanza, verrà applicata la sanzione massima edittale di **€ 500,00** ad ogni singolo proprietario, che verrà reiterata in caso di inottemperanza a distanza di 180 giorni, senza limiti temporali.

Art. 15 - Collocamento antenne paraboliche ed altri infissi.

1. E' vietata l'installazione di apparati esterni degli impianti di condizionamento dell'aria che sporgano sul suolo pubblico o che scarichino su di esso. L'installazione di antenne paraboliche satellitari sui balconi in vista di pubbliche vie o piazze dovrà rispettare le prescrizioni del regolamento comunale vigente ed approvato con deliberazione C.C. n.16 del 28.04.1999.
2. Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto all'ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio di essi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico. Detta targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore a 50 cm quadrati.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 200,00** e con la sanzione accessoria della rimozione delle opere abusive, della rimessa in pristino dei luoghi o dell'obbligo di eseguire quanto prescritto.

Art. 16 - Esposizione di panni ed oggetti particolari

1. E' vietato esporre, distendere o appendere per qualsiasi motivo, biancheria, panni o simili fuori dalle finestre, all'esterno di terrazzi, balconi, poggiali, ecc. prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.
2. E' altresì vietato collocare materiale di genere pornografico nelle vetrine esposte nelle vicinanze di chiese e scuole.
3. La violazione alle disposizioni al comma 1) del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 50,00**, mentre quella al comma 2), salvo che il fatto costituisca reato o più grave violazione amministrativa, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di **€ 100,00**.

Art. 17 – Rimozione di immondizie domestiche

1. E' rigorosamente vietato collocare o lasciare in vista del pubblico, sulla soglia d'ingresso degli stabili o nelle loro adiacenze, cassette, pattumiere o altri recipienti contenenti rifiuti domestici, che non siano ben chiusi in modo da impedire esalazioni e il contatto con animali ed insetti.
2. I recipienti chiusi contenenti rifiuti domestici potranno essere collocati presso gli accessi degli edifici sulle vie e piazze in cui viene effettuato il servizio di raccolta differenziata porta a porta non prima delle ore 19,00 nel periodo invernale (dal 1° novembre al 28 febbraio) e non prima delle ore 21,00 nel periodo estivo (dal 1° marzo al 31 ottobre) del giorno antecedente a quello previsto per la raccolta.
3. I recipienti e le pattumiere devono essere esposti in condizioni tali da evitare di essere lordi ed indecenti, e devono essere ritirati successivamente alla raccolta o comunque entro le ore 10,00 del giorno stesso.
4. E' altresì vietato rovistare e prelevare rifiuti dalle pubbliche strade, da altri luoghi pubblici o dal Centro di Conferimento Comunale.
5. I rifiuti devono essere differenziati per la raccolta in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Gestore del Servizio.
6. I rifiuti domestici che non rientrano nella fattispecie compresa nella raccolta porta a porta, devono essere conferiti negli appositi container presso il Centro di Conferimento Comunale nei giorni ed orari previsti.
7. Non si possono depositare rifiuti domestici nei cestini portarifiuti posti lungo le strade e nei cassonetti a servizio del Cimitero Comunale.
8. Le violazioni alle disposizioni di cui ai commi 1) 2) 3) 4) e 5) sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 50,00**.
9. Le violazioni alle disposizioni di cui ai commi 6) e 7) sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 300,00**.

Art. 18 – Operazioni apportanti polvere

1. Sul suolo pubblico è vietato scuotere, spolverare e battere tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria od altro dalle finestre e balconi delle abitazioni.
2. Nei cortili interni comuni lo scuotimento, la battitura e lo spolveramento sarà consentito sino alle ore 12,00.
3. Lungo le scale e sui pianerottoli comuni delle abitazioni sono rigorosamente vietate le operazioni suddette.
4. Le operazioni consentite dalla presente disposizione dovranno essere effettuate a condizione che non vi siano finestre e porte aperte dei piani sottostanti e che non vi sia transito pedonale nell'area sottostante.
5. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 50,00**.

Art. 19 - Sgombero neve e rimozione ghiaccio

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede e/o spazi analoghi ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
2. Gli stessi devono provvedere che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
3. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi. E' vietato gettare acqua che possa congelarsi sui marciapiedi o sulle strade antistanti le proprie abitazioni.
4. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
5. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 100,00** e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 20 - Lavaggio e riparazione di veicoli ed autoveicoli

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato il lavaggio di veicoli, autoveicoli, vetture, carri e simili.
2. E' altresì vietata nei luoghi suddetti la riparazione dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo che sia determinata da forza maggiore e la loro durata sia limitata.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 100,00**.

Art. 21 - Pulizia del suolo pubblico

1. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
2. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
3. Fermo restando quanto previsto al successivo art.19 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante ai portici, sul quale il locale prospetta.
4. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
5. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 100,00** e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 22 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

1. I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stesso, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
2. La violazione alle disposizioni di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 100,00** e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 23 – Pulizia e mantenimento di terreni e pertinenze

1. I possessori di terreni incolti, giardini ed aree pertinenziali ad edifici, situati nel territorio comunale sono tenuti a provvedere al taglio regolare dell'erba e degli arbusti ed al mantenimento dei propri possedimenti in buone condizioni igieniche al fine di evitare molestie al vicinato e condizioni di pericolo per la salute pubblica, causate dalla presenza di graminacee ed in particolare dalla *Ambrosia Artemisiifolia*.
2. A tal proposito, per una corretta applicazione di quanto citato al comma 1) si ritiene opportuno osservare la frequenza degli sfalci rispettando le seguenti scadenze: **entro il 20 maggio, entro il 20 giugno, entro il 20 luglio ed entro il 20 agosto** salvo particolari situazioni che saranno valutate e segnalate dagli Uffici Comunali competenti.
3. I residui degli sfalci devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al precedente comma 1) nell'apposito container ubicato presso il Centro di Conferimento Comunale.
4. Le violazioni alle disposizioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 250,00**.
5. La violazione comporta, inoltre, la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi che, ove non eseguito entro 7 giorni, verrà effettuato a cura del Comune ed a spese del proprietario. In caso di comproprietà, la sanzione verrà applicata singolarmente ad ogni proprietario, indipendentemente dalla quota di possesso, salvo che vi sia reale prova della dissociazione del singolo dalla volontà della maggioranza.

Art. 24 - Pulizia fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione determini ostacolo alla visibilità, alla percorribilità delle strade oltre a problemi di igiene e sanità pubblica.
2. La pulizia degli spazi sui indicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: **per il periodo primaverile entro il 31 maggio e per il periodo autunnale entro il 31 ottobre**.
3. Le violazioni alle disposizioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 250,00** e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 25 - Rami e siepi

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
2. Non sono ammesse sporgenze di rami al di sopra del marciapiede e della carreggiata.
3. Le foglie, i rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1) nell'apposito container ubicato presso il Centro di Conferimento Comunale.
4. Le violazioni alle disposizioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 100,00** e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO IV

TUTELA AMBIENTALE E QUIETE PUBBLICA

Art. 26 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.
2. Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da pecuniaria di **€ 100,00** e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 27 - Trasporto di letame

1. Oltre a quanto previsto dall'art.15 del Codice della Strada, il trasporto del letame dovrà effettuarsi con veicoli o mezzi chiusi ed idonei ad evitarne la dispersione e con le modalità prescritte dal vigente regolamento comunale d'igiene.
2. La violazione alle norme del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 100,00**.

Art. 28 - Concimazione di orti e giardini

1. Nel centro abitato è assolutamente vietata la concimazione degli orti con materiali cloacali o sostanze fetide.
2. All'esterno del centro abitato, la concimazione con sostanze organiche emananti esalazioni moleste è permessa alla distanza di almeno 50 metri dalle abitazioni. Nel caso sia effettuata su terreni confinanti con le abitazioni, deve procedersi ad immediato interrimento dei letami stessi, verificando di dare il minore disagio possibile agli occupanti delle abitazioni vicine.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 50,00**.

Art. 29 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
4. La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 100,00**.
5. Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da **€ 300,00** e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 30 - Accensioni di fuochi

1. E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili, fatte salve specifiche deroghe.
2. Per le attività agricole è vietato dar fuoco nei campi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di 100 m dalle abitazioni, boschi, siepi e da qualsiasi deposito di materiale infiammabile o combustibile così come disposto e nelle modalità stabilite all'art.59 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
3. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, fatte salve specifiche deroghe. E' consentito sulle aree private purchè adeguatamente distanti dalle aree private circostanti e usando le opportune precauzioni affinché le emissioni di fumo non vadano a creare disagio nelle zone limitrofe.
4. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo, comportano una sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 31 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 32 - Atti contrari alla quiete pubblica

1. Sono considerati atti contrari alla quiete pubblica e, come tali vietati, gli schiamazzi, i suoni, i canti, gli alterchi, le grida nonché gli atti di molestia nelle vie e piazze ed in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico, e i rumori dovuti all'inefficienza dei dispositivi silenziatori dei veicoli, tanto di giorno che di notte.
2. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00 dall'art.155 del Codice della Strada relativamente ai rumori prodotti dai veicoli a motore e dalle disposizioni della Legge 26.10.1995 n°447 sull'inquinamento acustico e relative determinazioni.

Art. 33 - Strumenti musicali, radio, juke-box ed avventori di pubblici esercizi

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento e i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno.
2. E' vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, o proseguire manifestazioni sonore salvo nel caso di espressa autorizzazione in deroga da parte dell'Autorità Comunale, oltre i limiti consentiti dall'ordinanza sindacale di regolamentazione degli orari degli esercizi pubblici.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dai locali e nelle pertinenze, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica anche allertando la Forza Pubblica affinché gli stessi vengano allontanati.
4. Qualsiasi forma di pubblicità sonora è subordinata al preventivo permesso del Sindaco, impregiudicata da corresponsione del relativo tributo. E' vietata la pubblicità sonora in prossimità di tutti gli edifici pubblici. E' altresì vietata prima delle ore 09,00, dalle ore 12,00 alle ore 16,00 e dopo le ore 20,00. Essa deve comunque essere eseguita in modo tale da non turbare la pubblica quiete. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalla Legislazione Nazionale in materia.
5. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

Art. 34 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

1. Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, oggetti a dondolo, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 22,00 e fino alle ore 08,00 del giorno successivo.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 100,00**.

Art. 35 - Funzionamento di apparecchi in case di abitazione

1. E' consentito usare apparecchi per uso domestico e piccoli lavori casalinghi, come lucidatrici, aspirapolvere, macchine da cucire, simili piccoli utensili ed elettrodomestici in genere negli appartamenti degli edifici destinati ad abitazione civile o loro pertinenze.

2. L'uso di tali apparecchi elettrici e/o meccanici è vietato dalle ore 22,00 alle ore 8,00. In caso di particolare disturbo, tale divieto potrà essere esteso dall'Autorità Comunale anche ad orari diversi.

3. Nei giorni festivi l'uso è vietato prima delle ore 9,00 allorchè rechi disturbo al vicinato.

4. Deve essere prestata particolare cura nell'installazione e nell'uso degli impianti di condizionamento dell'aria in modo da non recare disturbo ai vicini. I condizionatori devono essere installati ad una distanza dalle finestre degli ambienti abitativi di terzi tale da non creare emissioni di aria calda e di rumore, con valori che superino i limiti di emissione previsti dalla normativa vigente. I condizionatori devono essere installati in modo da non creare vibrazioni alle strutture e generare rumore per via solida. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà, anche dopo l'installazione, di chiedere idonea documentazione sulle caratteristiche tecniche del condizionatore e la posizione reciproca rispetto alle altre abitazioni, sottoscritta da un tecnico abilitato o rilasciata dalla casa costruttrice del condizionatore al momento dell'acquisto. Ciascun condizionatore deve essere munito di marcatura CE e relativa certificazione di conformità e libretto d'uso e manutenzione da tenere a disposizione per eventuali controlli. I condizionatori devono essere dotati di sistema di raccolta delle acque di scarico in modo da non percolare sulle aree sottostanti.

5. La violazione alle norme del presente articolo, riscontrata su denuncia degli interessati ed accertata, previa diffida, dalle forze di polizia è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 100,00** e con la sanzione accessoria dell'interruzione o della rimozione delle cause del disturbo.

Art. 36 – Esercizio di arti e mestieri rumorosi nelle abitazioni ed allarmi acustici

1. E' vietato nelle abitazioni private produrre o lasciar produrre rumore o suoni di qualunque specie che possono recare, comunque, disturbo ai vicini.

2. E' vietato utilizzare tosaerba, macchine da giardino rumorose, compressori, seghe elettriche dalle ore 21,00 alle ore 7,00.

3. Nei giorni festivi l'uso delle attrezzature di cui ai commi 2) è consentito esclusivamente dalle ore 9,00.

4. I proprietari di immobili ove siano installati sistemi di allarme acustico antifurto, che non possono comunque avere un funzionamento superiore a 3 minuti continuativi ed a 15 minuti complessivi, sono tenuti a fornire all'Ufficio di Polizia Municipale o alla Stazione dei Carabinieri almeno tre nominativi di responsabili dell'ambiente protetto, in grado di intervenire per disinserire l'allarme qualora se ne presentasse la necessità per il malfunzionamento dello stesso o per le altre anomalie arrecanti disturbo al vicinato.

5. I proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve comunque superare la durata complessiva di 3 minuti ancorché sia intermittente.

6. I sistemi d'allarme dovranno comunque essere sempre mantenuti in buono stato di funzionamento in modo tale da evitare l'entrata in funzione per difetti o alterazioni di vario tipo.

7. In difetto di comunicazione dei nominativi richiesti, in caso di necessità si provvederà immediatamente a far cessare la turbativa mediante intervento diretto sull'impianto d'allarme, previo accesso forzato ai locali o ai veicoli da parte delle forze di polizia e di personale tecnico, con spese a carico del titolare dell'impianto, salva ed impregiudicata l'azione penale ai sensi dell'art.659 C.P.

8. Le violazioni alle disposizioni di cui ai commi 1) 2) 3) 4) saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 100,00** .

9. Le violazioni alle disposizioni di cui ai commi 5) 6) 7) saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 300,00**.

Art. 37 - Attività produttive rumorose

1. I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
2. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
3. Per i circoli privati o altre attività di intrattenimento ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 300,00** ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95.

Art. 38 - Cantieri edili e lavori edili nelle private abitazioni

1. L'esercizio di mestieri rumorosi all'interno di cantieri edili è vietato nei giorni festivi.
2. E' altresì vietato nei giorni feriali dalle ore 20,00 alle ore 7,00.
3. In caso di cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche, elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas e simili) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è automaticamente concessa deroga agli orari.
4. Le abitazioni all'interno delle quali vengono eseguiti lavori edili e di rifinitura edile sono considerate cantieri e pertanto l'esercizio di mestieri rumorosi è vietato dalle ore 20,00 alle ore 8,00 e nei giorni festivi.
5. I responsabili dei cantieri devono provvedere a mantenere costantemente pulite le strade comunali lungo le quali transitano i mezzi d'opera, mediante spazzamento e rimozione delle polveri e successivo lavaggio della carreggiata. Nell'ipotesi di strade non asfaltate, gli stessi devono porre in atto tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare immissioni di polveri nelle proprietà attigue, mantenendo umida la superficie della carreggiata o stendendo un idoneo strato di misto granulare.
6. La violazione alle disposizioni del presente articolo, riscontrate su denuncia degli interessati ed accertate, previa diffida, da parte delle forze di polizia, è punita con sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 300,00**.

Art. 39 - Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili

1. E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 300 metri dalle abitazioni.
2. E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 22,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 300,00** ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

Art. 40 – Emissioni sonore da veicoli a motore

1. Ferme restando le disposizioni in materia previste dal vigente Codice della Strada, durante la circolazione nei centri abitati i conduttori di veicoli di qualunque specie sono obbligati ad evitare ogni rumore molesto comunque causato.
2. E' vietato lasciare in sosta veicoli col motore acceso o comunque accentuare il rumore con accelerazioni non necessarie, utilizzando il motore a regime elevato quando il veicolo stesso è fermo.
3. E' altresì vietato provare nelle vie pubbliche o nelle aree private dei centri abitati il funzionamento dei motori in modo da provocare scoppi, rombi o rumori molesti o produrre stridii di pneumatici senza motivazione.
4. I conducenti di veicoli a bordo dei quali siano installati autoradio o apparecchi idonei a riprodurre suoni, sono tenuti a regolare il volume degli stessi in modo tale da evitare propagazioni del suono all'esterno.
5. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 300,00**.

TITOLO V

ANIMALI DA AFFEZIONE

Capo I - Norme per il possesso, l'accalappiamento, la prevenzione del randagismo e della salute

Art. 41 - Detenzione di animali nel centro abitato

1. Ferme restando le disposizioni delle leggi sanitarie, non è ammessa la presenza di allevamenti animali nel centro abitato.
2. E' consentito detenere presso la propria abitazione, purché idonea, esclusivamente animali da compagnia e/o guardia e, comunque, trattandosi di cani e gatti, in numero non superiore a cinque.
3. In ogni caso dalla presenza degli animali di cui sopra non deve derivare alcuna molestia per il vicinato.
4. Le valutazioni a tale riguardo sono di competenza del Servizio di Igiene Pubblica.
5. La violazione alle disposizioni del presente articolo, constatata eventualmente anche dal personale tecnico dell'A.S.L., è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 200,00** e con l'eventuale allontanamento degli animali detenuti in condizione illecita.

Art. 42 – Animali incomodi al pubblico transito o pericolosi

1. E' vietato far circolare o lasciar vagare senza permesso qualsiasi animale, di proprietà o in detenzione, che possa tornare scomodo alla circolazione cittadina ed introdurlo in negozi o esercizi pubblici.
2. Gli animali di qualsiasi specie che, liberi, potrebbero recare pregiudizio alla sicurezza e alla tranquillità dei cittadini, devono essere condotti per le strade e le piazze pubbliche legati o altrimenti messi in sicurezza, ed eventualmente in gabbia in modo che sia loro impossibile nuocere.
3. Devono inoltre essere accompagnati da un adeguato numero di persone esperte nel modo di condurli e trattenerli.
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 200,00**.

Art. 43 - Animali liberi

1. Non è consentito nutrire animali domestici in luogo pubblico.
2. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 50,00**.

Art. 44 - Registrazione dei cani

1. Chiunque sia possessore o detentore di cani è obbligato a registrarli per l'identificazione presso l'A.S.L. competente entro il secondo mese di vita o comunque prima della cessione.
2. All'atto della registrazione il cane verrà inserito negli appositi elenchi dell'Anagrafe Canina Regionale e verrà consegnato al proprietario o detentore del cane un certificato con codice di microchip. Il cane verrà

identificato con microchip che sarà inserito sottocute all'animale dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. (o da un libero professionista che trasmetterà l'attestazione di registrazione ed identificazione entro i cinque giorni successivi all'A.S.L.) nel momento medesimo dell'iscrizione all'Anagrafe Canina.

3. Il proprietario è comunque tenuto a provvedere ad una nuova identificazione mediante microchip nell'ipotesi di tatuaggio illeggibile.

Art. 45 - Obblighi dei proprietari

1. I proprietari o detentori dei cani sono tenuti a segnalare all'A.S.L. – Servizio Veterinario- che gestisce l'Anagrafe Canina Regionale, entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte dell'animale nonché l'eventuale cambiamento della sede di detenzione.

2. Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato entro tre giorni dal detentore all'Ufficio di Polizia Municipale.

3. L'inosservanza degli obblighi fissati dal presente articolo e dall'art. 44 è punita con le sanzioni stabilite dall'art.12 della L.R. 18 del 19/07/2004.

Art. 46 - Cani vaganti

1. La presenza di cani randagi o vaganti deve sempre essere denunciata agli organi di Polizia Municipale del Comune.

2. I cani vaganti e o per i quali si presume una omessa custodia o un abbandono, saranno accalappiati e tenuti sotto sequestro nel Canile Sanitario di Novara, qualora il proprietario non si renda noto immediatamente, prima cioè che il cane venga accalappiato.

3. Saranno mantenuti presso il Canile Sanitario suddetto per un periodo di osservazione di dieci giorni, sotto la supervisione del Servizio Veterinario dell'A.S.L. Durante tale periodo, i cani privi di tatuaggio o microchip verranno iscritti all'Anagrafe Canina Regionale e verrà loro apposto il microchip identificativo; saranno inoltre sottoposti ad esame clinico e agli eventuali trattamenti terapeutici o/o di profilassi necessari.

4. Il Responsabile del Canile Sanitario deve tenere aggiornato un apposito registro di carico/scarico sotto il controllo del Servizio Veterinario dell'A.S.L.. Sul registro devono essere annotati la data ed il luogo di cattura dell'animale vagante, i dati segnaletici dello stesso, il numero di tatuaggio o microchip, gli eventuali interventi sanitari, la data di cessione e le generalità del destinatario.

5. Se il proprietario si rende noto prima dell'accalappiamento, si procederà alla contestazione della contravvenzione per omessa custodia dell'animale con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 ed in caso di recidiva con la sanzione di € 500,00 .

6. Se il proprietario si rende noto successivamente, oltre all'applicazione della suddetta sanzione, saranno poste a suo carico le spese per la cattura ed il mantenimento del cane relativo al periodo di custodia presso il Canile Sanitario.

7. In caso di cattura di cani vaganti regolarmente tatuati o dotati di microchip, il Canile Sanitario provvederà all'individuazione del proprietario per la restituzione dell'animale con addebito delle relative spese.

8. I cani non tatuati né microchippati, di età superiore ai due mesi, ritrovati vaganti e reclamati per la restituzione dal proprietario, devono essere iscritti all'Anagrafe Canina Regionale e microchippati a spese del proprietario medesimo. Le spese di cattura e custodia del cane, nonché quelle inerenti ad eventuali cure, sono a carico del proprietario.

9. I cani catturati e non reclamati dai loro padroni entro 60 giorni, verranno lasciati in custodia presso i Canili Rifugio e saranno affidati a chiunque ne faccia richiesta.

10. La violazione alle disposizioni del presente articolo sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00.

Art. 47 - Rifugi per cani

1. Nei Rifugi per cani non possono essere introdotti soggetti catturati che non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria.

2. I cani introdotti devono risultare preventivamente registrati e microchippati presso il Canile Sanitario.

3. L'eventuale custodia temporanea a pagamento degli animali di proprietà privata deve essere effettuata in reparti appositi e separati a spese del proprietario, secondo le norme che disciplinano la gestione delle pensioni per animali di cui al Regolamento di Attuazione della L.R. 34/1993.

4. Il Responsabile del Canile Rifugio deve tenere aggiornato un registro di carico e scarico da cui risultino la data dell'introduzione, il canile pubblico di provenienza, lo stato segnaletico, il numero di microchip, eventuali interventi veterinari, la data di cessione e le generalità del destinatario.

5. I Canili Rifugio sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ed alla vigilanza veterinaria esercitata dai Servizi Veterinari dell'A.S.L. competente per territorio.

Art. 48 - Cani morsicatori e soggetti morsiati

1. I cani o i gatti morsicatori di persone od animali, ogniqualvolta sia possibile catturarli, saranno tenuti isolati in osservazione per un periodo di dieci giorni.

2. L'osservazione a domicilio può essere autorizzata su richiesta del proprietario, custode o detentore, soltanto se non risultino condizioni epidemiologiche sfavorevoli. In tal caso l'interessato deve dichiarare di assumersi le responsabilità inerenti la custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del Servizio Veterinario dell'A.S.L. Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i cani ed i gatti che, pur non avendo morsiato, presentino manifestazioni cliniche riferibili all'infezione rapida.

3. Durante il predetto periodo di osservazione gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti.

4. Nei casi di rabbia conclamata, il Sindaco ordina l'immediato abbattimento degli animali.

5. Qualora, durante il periodo di osservazione l'animale muoia o venga ucciso prima che il veterinario dell'A.S.L. abbia potuto formulare la diagnosi, verrà prelevata la testa dal Veterinario medesimo, per l'invio al laboratorio competente. Dell'avvenuta spedizione e dei risultati diagnostici sarà dato avviso alla Prefettura ed al Servizio Veterinario regionale.

6. E' vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia, che saranno distrutti unitamente al materiale inquinato, mediante cremazione. Il luogo ove è stato isolato l'animale verrà disinfettato sotto la sorveglianza del Servizio Veterinario dell'A.S.L.

7. I cani ed i gatti morsiati da altro animale riconosciuto rapido o fuggito o rimasto ignoto, devono, di regola, essere subito soppressi con provvedimento del Sindaco, sempre che non debbano prima sottostare al periodo di osservazione di dieci giorni per avere a loro volta morsiato persone o animali.

8. Tuttavia su richiesta del possessore l'animale, anziché essere abbattuto, può essere mantenuto sotto sequestro a spese del possessore stesso presso il Canile Sanitario o in altro locale stabilito dall'Autorità Comunale dove non possa nuocere per un periodo di sei mesi sotto la vigilanza sanitaria. Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani ed i gatti contaminati o sospetti di essere stati contaminati da altro animale riconosciuto rapido.

9. I cani e i gatti morsiati da animali sospetti di rabbia sono sottoposti a sequestro per soli dieci giorni se durante questo periodo l'animale morsicatore si è mantenuto sano.

10. Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbica post-contagio, da iniziarsi non oltre cinque giorni per ferite alla testa e non oltre sette giorni negli altri casi dal presunto contagio, il predetto periodo di osservazione può essere ridotto a mesi tre o mesi due se l'animale si trovi nel periodo di protezione antirabbica vaccinale pre-contagio. Durante il periodo del trattamento antirabbico post-contagio, l'animale deve essere ricoverato nel Canile Sanitario. I cani ed i gatti morsiati possono essere spostati in conformità agli artt.15-15 del D.P.R. n°320 del 8/02/1954 – Regolamento di Polizia Veterinaria durante il periodo di osservazione, soltanto entro sette giorni dalla sofferta morsicatura.

11. Qualora durante il periodo di osservazione, il cane o il gatto morsiato muoia o venga ucciso, si procederà in conformità a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 49 - Casi di rabbia

1. Allorché nel Comune siano stati constatati casi di rabbia o il territorio del Comune sia stato attraversato da un cane rapido, il Sindaco, oltre alle disposizioni indicate nei precedenti articoli, prescrive:

- a) che nei sessanta giorni successivi i cani, anche se muniti di museruola, non possono circolare se non condotti al guinzaglio ed i cani accalappiati non siano restituiti ai possessori se non abbiano subito favorevolmente il periodo di osservazione di mesi sei, riducibili a due qualora i cani vengano sottoposti a vaccinazione antirabbica post-contagio con le modalità stabilite dal precedente articolo;
- b) che i possessori di cani segnalino immediatamente all'Autorità Comunale l'eventuale fuga dei propri cani ovvero il manifestarsi in essi di qualsiasi sintomo che possa far sospettare l'inizio della malattia, come ad esempio: cambiamento di indole, tendenza a mordere, manifestazioni di paralisi, impossibilità di deglutizione.

2. La denuncia dei casi, anche solo sospetti, di rabbia negli animali e la denuncia di morsicature di persone da parte degli animali stessi deve essere obbligatoriamente inoltrata al Sindaco che provvederà a

disporre tutti gli accertamenti del caso da parte dell'Ufficiale Sanitario e del Veterinario dell'A.S.L., ciascuno secondo le proprie competenze.

3. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, circa le malattie infettive e diffuse, la loro denuncia ed i provvedimenti esecutivi e tutto quant'altro concerne l'azione cautelativa e preventiva, si fa richiamo a quanto stabilito dal Regolamento di Polizia Veterinaria – D.P.R. n°320 del 08/02/1954.

Capo II - Norme contro il maltrattamento animale

Art. 50 - Benessere degli animali e responsabilità del detentore

1. E' fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali, che contrastino con le vigenti disposizioni di legge.
2. E' fatto divieto di abbandonare animali nel territorio del Comune.
3. E' fatto divieto di addestrare cani per la guardia e/o per altri scopi ricorrendo a violenze e percosse.
4. E' fatto divieto di mettere in atto catture di animali randagi ad eccezione di quelle effettuate dall'A.S.L., da altri enti autorizzati e da associazioni protezionistiche a scopo di controllo demografico e per fini zooprofilattici.
5. E' fatto divieto di mettere animali in spazi angusti, o di superficie inferiore a 8, 00 mq per cane adulto, privi dell'acqua e del cibo necessari. Il trattamento degli animali di allevamento è definito dalle vigenti disposizioni di legge sulla protezione degli stessi.
6. E' fatto divieto di detenere cani a catena corta e/o sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e coperto su almeno tre lati ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie. La catena deve avere una misura adeguata ed il terminale della stessa deve essere fissato ad un cavo di lunghezza di almeno 5 metri, onde permettere all'animale di muoversi senza restare impigliato nella catena. Gli animali che per il loro uso debbano essere tenuti alla catena, devono sempre poter raggiungere il riparo e l'adeguato contenitore dell'acqua.
7. Chiunque detenga un animale da affezione o accetti di occuparsene è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.

Art. 51 - Divieto di giochi con animali

1. E' fatto divieto di svolgere sul territorio del Comune spettacoli od altri intrattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti ad animali e che siano contrari alla loro dignità.

Art. 52 - Popolazione felina

1. La presenza di colonie di gatti randagi presso le quali si registrino problemi igienico-sanitari o riguardanti il benessere animale è segnalata al Comune che dispone i necessari accertamenti ed eventuali interventi da parte del Servizio Veterinario dell'A.S.L.
2. Qualora, a seguito di accertamento congiunto da parte del Servizio Veterinario e del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., la presenza di gatti risulti incompatibile, per motivi di ordine igienico-sanitario, con insediamenti a rischio (es.asili, scuole, ecc) ovvero in caso di epidemie che mettano a repentaglio la salute dell'uomo o degli animali, il Sindaco può disporre con provvedimento motivato la cattura e la collocazione degli animali in altra sede più idonea.
3. Il Comune, in accordo con il Servizio veterinario dell'A.S.L., può decidere l'affidamento di colonie feline ad associazioni per la protezione degli animali.

Art. 53 - Animali in cattività.

1. E' fatto divieto di detenere animali che non si possano adattare alla cattività E' inoltre vietato detenere animali d'affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitaria ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.

Art. 54 - Sanzioni relative al capo II

1. Salvo che il fatto costituisca reato contemplato dal Codice Penale o perseguibile con altra disposizione a carattere generale, le violazioni al Capo II del Titolo V del presente regolamento, saranno accertate e punite ai sensi dell'art.5 della Legge 281/1991, dall'art.15 della L.R. 34/1993 e dell'art.12 della L.R. 18/2004.

Capo III – Doveri dei proprietari di animali da affezione

Art. 55 - Norme di comportamento

1. Sulle pubbliche vie e negli altri luoghi aperti al pubblico i cani devono essere condotti al guinzaglio di lunghezza non superiore a mt. 1,50, oppure essere muniti di museruola idonea ad impedire offese ai passanti, fermo restando il divieto assoluto di introdurre i cani nei luoghi di pubblico divertimento, negli esercizi pubblici ed in quelli commerciali.

2. Sui mezzi di trasporto pubblico i cani possono essere condotti soltanto se muniti di museruola e guinzaglio ed in modo da non recare molestia agli altri viaggiatori.

3. Resta, comunque, fermo il divieto di introdurre cani o altri animali nei parchi, aree verdi pubbliche e in tutti quei luoghi in cui vige il divieto segnalato da apposito cartello.

4. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola i cani da guardia soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purchè non aperti al pubblico. Nelle aree private, nei cortili o in luoghi soggetti a pubblica servitù, i cani devono essere tenuti in modo da non nuocere alle persone o agli animali, tutto ciò fermo restando quanto previsto dall'art.2052 C.C. e cioè che "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".

5. I cani posti a guardia delle proprietà private devono essere tenuti in maniera tale da non rendere loro possibile aggredire o mordere i passanti, anche mediante l'utilizzo di reti di protezione sulle recinzioni, passi carrai e cancelli pedonali.

6. I proprietari o possessori di animali di affezione devono assicurarsi costantemente che questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato con continuo abbaiare o latrare, soprattutto nelle ore notturne, o danni alle persone e alle cose.

7. I proprietari o possessori devono mettere in atto tutti i provvedimenti necessari atti ad evitare la fuga dell'animale dalla propria dimora.

8. Nell'ipotesi di cane a rischio potenziale elevato, riconosciuto da personale veterinario dell'A.S.L. a seguito di morsicatura o aggressione, i proprietari devono provvedere a stipulare idonea polizza assicurativa di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane oltre ad utilizzare sempre sia il guinzaglio di lunghezza massima mt.1,50 sia la museruola.

9. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 200,00**.

10. Salvo le sanzioni penali, le violazioni al comma 8) del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 300,00**.

Art. 56 – Divieti relativi alle deiezioni canine

1. I proprietari di cani o coloro che li hanno in custodia, sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli escrementi degli animali sull'area pubblica, sulle aree private e su quelle private ad uso pubblico.

2. Questi, durante la circolazione sulle aree di cui al comma 1), comprese le aree verdi o di campagna, devono essere muniti di idonei strumenti per la raccolta degli escrementi dei cani e sono tenuti, nel rispetto dei diritti di convivenza civile, a raccogliere quelli prodotti dai propri animali. E' assolutamente vietato lasciare espletare i bisogni corporali sulle aiuole pubbliche.

3. E' fatto divieto di lasciar urinare gli animali davanti agli ingressi, ai portoni e negli androni carrai delle abitazioni ed edifici privati, davanti le vetrine e le serrande degli esercizi commerciali ed esercizi pubblici di somministrazione, sui gradini e davanti gli ingressi dei luoghi di culto e degli edifici pubblici.

4. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 100,00** e con la sanzione accessoria dell'obbligo di pulizia degli escrementi.

TITOLO VI

ORDINE PUBBLICO, DECORO, MORALITÀ

Art. 57 - Atti vietati sul suolo pubblico e luoghi pubblici

1. Oltre ai divieti previsti dal presente regolamento nel Titolo II, ed in particolare all'art.9, ed al Titolo III, è vietato:

- a) sdraiarsi sui gradini dei monumenti e dei palazzi, sulle panchine, nonché sedere o sdraiarsi nelle strade e nelle scale degli edifici pubblici;
- b) introdursi e fermarsi sotto portici, loggiati, androni e nelle scale degli edifici aperti al pubblico per mangiare, bere, giocare, dormire, lavarsi e compiere atti contrari alla decenza, al pubblico decoro, alla moralità e comunque tali da recare disturbo alla quiete pubblica;
- c) depositare involti od oggetti di qualsiasi specie sui gradini dei monumenti, sulle soglie, sui davanzali, sui muri di cinta e simili degli edifici pubblici e privati o lasciarli incustoditi in luoghi pubblici;
- d) lanciare oggetti contro veicoli e/o mezzi in movimento;
- e) salire o arrampicarsi, per qualsiasi circostanza, sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali o sostegni della pubblica illuminazione, sugli alberi, sulle cancellate, nonché camminare e sdraiarsi sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti;
- f) far mostra di tutto ciò che possa comunque recare offesa al decoro pubblico;
- g) esercitare la caccia nel centro abitato;
- h) gettare o abbandonare materie in stato di combustione;
- i) far pascolare animali, domarli, addestrarli o legarli ai muri esterni fronteggianti le strade e le piazze;
- j) spaccare o segare legna, vagliare o trebbiare granaglie, pigiare uva;
- k) giocare a carte o dadi, anche se il gioco non sia d'azzardo, salvo che in manifestazioni autorizzate;
- l) non osservare diligentemente gli obblighi ed i divieti contenuti nei cartelli collocati dalla Pubblica Amministrazione, anche su aree di proprietà della stessa situate su tutto il territorio comunale.

2. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di **€.300,00**.

3. La violazione alle disposizioni di cui ai punti c) h) i) j) del presente articolo comportano la sanzione accessoria del ripristino materiale dello stato dei luoghi a cura del trasgressore.

Art. 58 – Atti vietati nelle aree verdi

1. Nei giardini pubblici e nelle aree verdi è vietato:

- a) circolare e sostare con veicoli in genere nelle aree riservate ai pedoni;
- b) circolare e sostare a piedi o con veicoli sulle aiuole;
- c) introdurre e far circolare i cani sulle aiuole, sugli spazi erbosi pubblici introdurre e nei luoghi ove vige il divieto segnalato da apposito cartello;
- d) collocare sedie, panche, ceste, baracche ed altre cose fisse o mobili salvo autorizzazione comunale;
- e) lordare, distruggere, danneggiare le panchine e l'arredo urbano in generale;

- f) danneggiare le siepi, cogliere i fiori, sradicare piante, tagliare alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scuoterli e scagliare contro di essi pietre, bastoni, e simili, guastare o staccare i rami, fiori, foglie e frutti;
 - g) rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro o qualsiasi oggetto posto a protezione delle aiuole, ed a confine dei viali o altri beni pubblici;
 - h) coricarsi sulle zone erbose, sedersi ai margini delle aiuole, camminarvi sopra e danneggiarle;
 - i) otturare o deviare il corso dei ruscelli o rigagnoli;
 - j) J) giocare a palla
 - k) l'uso delle attrezzature delle aree-gioco in dotazione ai parchi per lo svago dei bambini alle persone maggiori di anni tredici;
 - l) non osservare scrupolosamente le indicazioni ed i divieti contenuti nei cartelli appositamente collocati.
2. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 100,00** oltre al rimborso dei danni eventualmente causati.
3. La violazione alle disposizioni di cui al 1° comma lettera c) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art.51 del Regolamento.

Art. 59 - Divieto di campeggio libero

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento.
2. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di **€ 200,00** e a questa consegue, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada.
3. In tal caso le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico del trasgressore.

Art. 60 - Carovane di nomadi e girovaghi

1. Ai nomadi e ai girovaghi è fatto divieto di stazionare ed insediarsi con i propri carri, veicoli o baracconi su tutto il territorio del Comune.
2. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 300,00** oltre alla sanzione accessoria della rimozione forzata delle carovane e relative attrezzature e dello sgombero coatto con ogni mezzo, salva ed impregiudicata l'azione penale.

Art. 61 - Fontanelle pubbliche

1. E' vietato usare l'acqua erogata dalle fontanelle pubbliche per usi diversi da quello strettamente potabile a cui sono destinate.
2. In prossimità delle fontanelle è vietato lavare veicoli, animali, verdura, pesce, indumenti, recipienti ed altri oggetti.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 50,00**.

Art. 62 - Edifici pubblici e privati ed impianti di pubblico interesse

1. E' vietato danneggiare o deturpare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici o i manufatti pubblici e privati, i monumenti, i muri e le cancellate dei giardini, le spallette dei corsi d'acqua e dei ponti così come spostare panchine, rastrelliere, dissuasori di sosta, attrezzature ed elementi di arredo urbano in generale.
2. E' altresì vietato smuovere o comunque guastare la pavimentazione stradale, dei marciapiedi e del suolo pubblico in genere, le feritoie stradali, le fognature e loro accessori, le targhe, le frecce di direzione e gli altri segnali stradali, nonché danneggiare in qualsiasi modo i pali di sostegno, i riflettori, le lampade, le condutture ed ogni altro accessorio o impianto della pubblica illuminazione, del gas e del pubblico acquedotto o comunque arrecarvi danni che ne impediscano la funzionalità e l'utilizzo.
3. E' vietato l'ingresso con mezzi di trasporto nel Cimitero Comunale, salvo esplicita e nominale autorizzazione comunale, e pena , oltre a quanto previsto dal successivo comma, l'immediato ritiro del permesso in caso di abuso.

4. Salve le disposizioni di cui all'art.15 del Codice della Strada e fatto salvo che il fatto non costituisca reato di cui all'art.639 C.P., la violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 300,00** .

Art. 63 - Manifesti, scritte, disegni e stampati

1. E' vietato imbrattare con scritte, figure, disegni, ecc., come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori o altre materie i muri esterni e le porte degli edifici pubblici e privati, il piano stradale ed i monumenti.
2. Il Sindaco, mediante ordinanza, provvederà alla relativa immediata cancellazione a spese del contravventore.
3. E' altresì vietata l'affissione di manifesti, avvisi, stampati, ecc. fuori dagli appositi spazi e riquadri a ciò destinati dall'Amministrazione Comunale a norma delle vigenti disposizioni in materia, salva speciale autorizzazione della stessa.
4. L'affissione di manifesti, avvisi, stampati e di qualunque mezzo pubblicitario è vietata sui muri delle Chiese, sui monumenti, sulle opere d'arte e sugli edifici comunque dichiarati di importanza monumentale, storica ed artistica, anche se di semplice interesse locale.
5. E' vietato stracciare, coprire o comunque imbrattare, alterare o deturpare i manifesti ed avvisi pubblici regolarmente affissi.
6. E' altresì vietato esporre in pubblico, distribuire o offrire in vendita stampati, scritti e disegni contrari alla pubblica decenza o che possano comunque offendere l'onore, la reputazione ed il decoro delle persone.
7. La violazione della disposizione di cui al comma 1) del presente articolo comporta la denuncia o la querela ai sensi dell'art.639 C.P., a seguito della cui condanna il trasgressore procederà al ripristino materiale dello stato dei luoghi o, se già eseguito dalla Pubblica Amministrazione, alla rifusione delle spese conseguite.
8. Salve le sanzioni penali, la violazione alle restanti disposizioni del presente articolo è punita con la **sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00**.

Art. 64 - Contrassegni del Comune

1. E' vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
2. La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da **€ 200,00** e l'obbligo della rimozione dello stemma usato impropriamente.

Art. 65 - Decenza pubblica e personale

1. E' vietato soddisfare esigenze corporali negli spazi ed aree pubbliche.
2. E' del pari vietato imbrattare in qualche modo o danneggiare i servizi igienici pubblici ed i locali a ciò destinati, nonché gli oggetti di loro corredo.
3. In luogo pubblico è inoltre assolutamente vietato bagnarsi, lavarsi od effettuare altre operazioni di pulizia personale.
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 200,00** oltre alla ripristino dello stato dei luoghi per la violazione di cui al comma 1).

Art. 66 - Accattonaggio

1. E' vietato raccogliere questue ed elemosine qualora comporti disturbo ai passanti e offenda il decoro urbano
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da **€ 100,00** e l'obbligo di cessare l'attività.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 67 - Abrogazioni di norme

1. Si intendono abrogate le disposizioni del precedente Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°31 del 07/12/1961, del Regolamento di Polizia sui cani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°15 del 23/04/1996 e degli altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente regolamento.

Art. 68 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, entrerà in vigore decorso il quindicesimo giorno dalla ripubblicazione all'Albo Pretorio